



Oggi 9 giugno 2019 alle ore 18:00 presso la sede legale in Grumo Nevano (NA) al Corso Giuseppe Mazzini n° 69 si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Progetto Famiglia Solidale – Agro Aversano" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Cambio denominazione sociale
- 2) Modifiche per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore"

Sono presenti n° 18 soci su 20 totali regolarmente iscritti, e segnatamente: Loredana Pascale, Assunta Siesto, Augusta Bruno, Angelo Costanzo, Fiorenzo Langella, Antonio Rossi, Matilde Simeoli, Vincenzo Salomone, Pasquale Dottorato, Mariagrazia Capasso, Domenico Lombardo, Anna Mele, Saverio Manna, Angela Padricelli, Pasquale Patricelli, Francesca Russo, Luigi Spena e Immacolata Di fiore. Risultano invece assenti i soci Antonio Manna e Mariarosaria Casolaro.

Accertata la regolare convocazione dell'assemblea e constatata la presenza del numero legale dei soci, il Presidente nomina a fungere da segretario verbalizzante la signora Immacolata Di Fiore e dichiara aperta la discussione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

il Presidente fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n° 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n° 105/2018.

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e dopo ampia e approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per



l'associazione:

**PROGETTO FAMIGLIA SOLIDALE – AGRO AVERSANO ODV**

Sul secondo punto all'ordine del giorno,

il Presidente fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n° 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n° 105/2018.

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e dopo ampia e approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n° 117/2017) e di registro (Art. 26 D. Lgs. n° 105/2018).

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente alle ore 20:00 dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Grumo Nevano, 9 giugno 2019

Il Segretario

Il Presidente

*Di Fiore Leonardo*

*Leonardo Leone*

=====

=====

=====

=====

=====



Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n° 117/2017)  
e di registro (Art. 26 D. Lgs. n° 105/2018)



anno registrato a 851/3 del 13 GIU. 2019

Importo versato € ESENTE

IL FUNZIONARIO  
LUIGI IAZZETTA \*

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Na 1

Giusta Disp. di Servizio n. 12786/51/2019 del



# PROGETTO FAMIGLIA SOLIDALE - AGRO AVERSANO ODV

## ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

### --- STATUTO ---



#### ART. 1

##### (Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), un'associazione avente la seguente *denominazione*: "PROGETTO FAMIGLIA SOLIDALE - AGRO AVERSANO ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Grumo Nevano (NA), al *Corso Giuseppe Mazzini n. 69* (c/o la famiglia Costanzo-Pascale) e con *durata illimitata*.
2. L'associazione opera prevalentemente sul territorio della Regione Campania.
3. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. L'associazione può fondare sue Sezioni su tutto il territorio nazionale e all'estero.
5. L'associazione aderisce, mediante sottoscrizione di una convenzione, alla Federazione Progetto famiglia ed è obbligata a rispettare le norme di adesione alla stessa. Tale convenzione è stipulata con l'Associazione Progetto Famiglia e l'Associazione Progetto Famiglia Affidato, entrambe di Sant'Egidio del Monte Albino (SA).

#### ART. 2

##### (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'articolo 5 del *Codice del Terzo settore*, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:
  - a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - b) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Nello specifico l'associazione intende:

- farsi carico delle esigenze dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo;
- contribuire alla promozione di una cultura della famiglia, dell'accoglienza e della vita, attraverso attività di sensibilizzazione e orientamento sulla tematica dell'affido e dell'accoglienza familiare;
- sviluppare attività di socializzazione e aggregazione per i minori, con il coinvolgimento dei loro genitori, per favorire il recupero dell'autostima e della fiducia negli altri e per prevenire comportamenti devianti;
- promuovere una capillare rete di affido familiare in grado di affiancare validamente i minori e le famiglie di origine;
- formare e seguire le famiglie affidatarie attraverso gruppi di auto-mutuo aiuto;



- eliminare o almeno ridurre il collocamento di minori in strutture di accoglienza residenziale;
- sostenere e accompagnare le famiglie di origine cercando di favorire la risoluzione dei problemi che determinano la temporanea inidoneità;
- promuovere la pratica dell'affido consensuale mirando a ridurre il grado di sfiducia e di pregiudizio delle famiglie "disagiate" relativamente alla pratica dell'affido familiare, inteso più come un aiuto all'intero nucleo familiare che come "perdita", se pur temporanea, di un figlio;
- stimolare la riflessione sulla normativa di settore e sulle politiche sociali in merito ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il sostegno a studi e approfondimenti sulla tematica;
- partecipare attivamente agli strumenti democratici della concertazione: presenza agli incontri previsti nei Piani di Zona, promozione e partecipazione a coordinamenti del Terzo settore nonché collaborazione con le Istituzioni.

L'associazione persegue la sua missione operando in conformità con la visione cristiana e l'insegnamento della Chiesa Cattolica.

L'associazione s'impegna, nel rispetto della propria missione, alla collaborazione con tutti i gruppi e i singoli impegnati in attività sociali.

L'associazione promuove altresì l'integrazione tra servizio pubblico e servizio privato al fine di realizzare una rete inter-istituzionale che, coinvolgendo tutti gli attori necessari, garantisca la realizzazione di interventi sociali integrati, efficienti ed efficaci.

2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'organo competente circa l'opportunità di esercitare o meno le suddette *attività diverse* è il Consiglio Direttivo.

3. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 3

#### (Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* maggiori di 18 anni e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
  - partecipare all'Assemblea nonché il diritto di voto deliberativo, ivi compreso il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.
2. Gli associati hanno l'*obbligazione* di:
  - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
  - promuovere la crescita dell'associazione, nelle forme specifiche della propria tipologia;
  - mantenere in ogni situazione comportamenti che non possono essere in alcun modo lesivi per l'immagine dell'associazione.

## ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## ART. 6 (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - l'Organo di controllo (se nominato);
  - il Revisore legale dei conti (se nominato).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



## ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino a un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
  - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - *approva il bilancio di esercizio*;
  - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
  - *delibera sulla esclusione degli associati*;
  - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
  - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
  - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
  - *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.



## ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
  - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
  - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero dispari di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili* per un numero illimitato di mandati.
5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, articolo 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



#### ART. 10 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 11 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 13 (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
  - quote associative;
  - contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite patrimoniali;
  - proventi da attività di raccolta fondi;
  - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore).
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.



#### **ART. 14** **(Bilancio di esercizio)**

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **ART. 15** **(Libri)**

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
  - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in *modo non occasionale*;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

#### **ART. 16** **(Volontari)**

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



#### ART. 17 (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ART. 19 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea.

Il Segretario

*Di Fiore Emanuele*

Il Presidente

*Luigi De Rosa*